



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1193

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

Indice

1. DDL S. 1193 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1193	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) del 03/03/2021	12
1.3.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	18
1.3.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) del 10/03/2021	19
1.3.2.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/04/2021	26
1.3.2.2.3. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/05/2021	28
1.3.2.2.4. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 3 (pom.) del 30/06/2021	29
1.3.2.2.5. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 01/07/2021	30
1.3.2.2.6. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 5 (ant.) del 29/07/2021	31
1.3.2.2.7. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/10/2021	32
1.3.2.2.8. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 02/03/2022	34
1.3.2.2.9. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 5 (pom.) del 17/03/2022	38
1.3.2.2.10. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/04/2022	46
1.3.2.2.11. 2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 7 (pom.) del 27/04/2022	50
1.4. Trattazione in consultiva	55
1.4.1. Sedute	56
1.4.2. Resoconti sommari	57
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	58
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/06/2022	59
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	61
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022	62
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022	68
1.4.2.2.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022	75

1. DDL S. 1193 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1193
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

Titolo breve: *Introduzione reati sessuali codice penale militare*

Iter

27 aprile 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1193

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Isabella Rauti](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Alberto Balboni](#) ([Fdl](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([Fdl](#)), [Nicola Calandrini](#) ([Fdl](#)), [Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdl](#)), [Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdl](#)), [Antonio Iannone](#) ([Fdl](#)), [Achille Totaro](#) ([Fdl](#))

[Marco Perosino](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 19 maggio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 106 del 3 aprile 2019.

Classificazione TESEO

DIRITTO PENALE MILITARE DI PACE , REATI MILITARI , REATI SESSUALI , VIOLENZA E MINACCE

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Pietro Grasso](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali) (dato conto della nomina il 10 marzo 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 4^a Sen. [Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 10 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **4^a (Difesa)** in sede redigente il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1193

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1193

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RAUTI**, **BALBONI**, **DE BERTOLDI**, **CALANDRINI**, **FAZZOLARI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **IANNONE** e **TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

Onorevoli Senatori. Nell'ambito di una più vasta e necessaria riforma organica della nozione e del concetto di « reato militare » - al fine di una razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare - si inquadra il presente disegno di legge, che intende intervenire in modo specifico e settoriale, attribuendo alla giurisdizione militare alcuni reati, che richiedono un'urgente azione riformatrice del vigente codice penale militare di pace.

Per un cambiamento della definizione di reato militare si fa riferimento a quanto già proposto con il disegno di legge atto Senato n. 905 - presentato nella legislatura in corso - contenente la « modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare », modifica tesa a ampliare le competenze e le cure del giudice militare così da evitare, anche, sovrapposizioni con la giurisdizione ordinaria.

Con il presente disegno di legge invece si intende colmare specifiche lacune prevedendo l'inserimento nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori previste dal codice Rocco.

La previsione come reati militari delle fattispecie di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori tra militari è volta a contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari (tra cui il cosiddetto « nonnismo »), spesso commessi in danno di donne militari; la previsione è volta altresì a colmare un vuoto normativo relativo ai delitti, che oggi sono attribuiti, necessariamente ma al contempo irragionevolmente, alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare.

Non di rado si apprende di « rituali » vessatori legati all'anzianità di servizio, il cosiddetto « nonnismo » cui - considerata la presenza della componente femminile nelle Forze armate - si possono intrecciare ed associare finalità di carattere sessuale, atti violenti a sfondo sessuale e discriminatorio di genere. E allo stato attuale della normativa è più facile che l'offesa generica alla persona prevalga rispetto a quella della sfera sessuale della persona offesa.

Il cosiddetto nonnismo - anche quando prescinde da quello a sfondo sessuale ai danni dei soldati donna - pone la necessità di una previsione normativa specifica di tali condotte nel codice penale militare, anche per evitare la duplicazione dovuta alla convergenza di norme comuni e militari.

È di tutta evidenza quindi la necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione rispetto a qualcosa di nuovo, colmando le lacune normative esistenti.

Nel codice penale militare non vi sono infatti norme attinenti agli atti di violenza o di molestia sessuale, né l'attuale codice penale - che risale al 1941 - poteva prevederle essendo antecedente all'ingresso delle donne nelle Forze armate (avvenuto nel 2000). Inoltre è da rilevare che all'epoca la generale sensibilità rispetto alla percezione dei delitti contro la libertà sessuale era assai diversa, in quanto gli stessi non erano considerati dalla legge penale comune come reati contro la persona ma « contro la morale pubblica ed il buon costume ».

In sintesi, la vigente normativa penalistica militare, nonostante gli interventi della Corte costituzionale, risulta inattuale e lacunosa rispetto ad alcune fattispecie di reato.

L'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe una più efficace tutela di imputati e persone offese e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione militare senza pregiudicare eventuali contestuali o future e più integrali riforme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 229-bis. - (*Violenza privata*) - Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.

Art. 229-ter. - (*Violenza sessuale*) - Il militare che in luogo militare, con violenza o minaccia o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso:

- 1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
- 3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
- 5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 229-quater. - (*Violenza sessuale di gruppo*) - Il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo come previsti dall'articolo 609-octies, primo comma, del codice penale è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell'articolo 229-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-quinquies. - (*Pene accessorie*) - La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-ter e 229-quater, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.

Art. 229-sexies. - (*Atti persecutori*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza,

ovvero con armi o da persona travisata.

Art. 229-*septies*. - (*Condizioni di punibilità*) - Le disposizioni del presente capo si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1193
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

Titolo breve: *Introduzione reati sessuali codice penale militare*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 216 \(pom.\)](#)

3 marzo 2021

2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) in sede redigente

[N. 1 \(ant.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 2 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 4 \(ant.\)](#)

1 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(ant.\)](#)

29 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 4 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 5 \(pom.\)](#)

17 marzo 2022

[N. 6 \(pom.\)](#)

6 aprile 2022

[N. 7 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione fu unanime nel conferire mandato al Presidente a sollecitare i pareri della 5ª Commissione che tardano da diverso tempo. Non gli appare quindi comprensibile il livello reattivo esplicito, in riferimento a ciò, dal destinatario del sollecito.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) ricorda che la comunicazione all'esterno del sollecito, reiterato per le vie brevi varie volte, era imposta dall'esigenza di spiegare alla categoria dei magistrati onorari l'esatta sequenza procedurale in cui versa il provvedimento; innalzare il livello reattivo non agevola la risoluzione condivisa della questione, sottoposta al legislatore da tempo. Rivendica di essere stato l'unico parlamentare nettamente contrario al testo delle relatrici sulla magistratura onoraria e di non aver mai voluto diramare comunicati stampa: il rappresentante del Governo, presente in seduta, potrebbe utilmente accrescere il patrimonio conoscitivo della Commissione in ordine alla problematica dei disegni di legge pendenti in Commissione ed alle possibili soluzioni.

La senatrice **D'ANGELO** (*M5S*) dichiara che la votazione, effettivamente verificatasi ieri, non legittimava il presidente Ostellari a diramare un comunicato stampa, nel quale non vi erano i necessari riferimenti alle stasi tecniche della procedura, imposte ai lavori parlamentari negli scorsi mesi ed evidentemente all'origine del lamentato ritardo.

Il presidente **OSTELLARI** replica dando lettura della lettera con cui il presidente Pesco ha chiuso la corrispondenza attivata dalla decisione di ieri: essa non dà adito ad ulteriori polemiche in quanto enuncia lo stato dell'*iter*, per come esso si è dipanato negli scorsi mesi. Quanto alla legittimazione del Presidente a diramare comunicati stampa, essa riposa indiscutibilmente sull'esercizio del mandato parlamentare tutelato dalla Costituzione: nessuna compressione può essere ad esso imposta, tanto più quando si descrive il contenuto di una deliberazione assunta dall'organo di cui si è Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) invita a chiudere la polemica rilevando come il ritardo della 5a Commissione potrebbe giovare, involontariamente, ad addivenire ad un punto di equilibrio all'interno della nuova maggioranza.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dichiara che la questione della magistratura onoraria resta di fatto sospesa, come ha riconosciuto il Presidente, fino all'imminente pronuncia della Corte costituzionale: ciò richiede senso di responsabilità nell'affrontare una tematica, la cui soluzione - già difficoltosa - non si gioverebbe di polemiche artificiose.

Il sottosegretario SISTO risponde ai senatori Caliendo e Mirabelli riconoscendo che il tempo per intervenire si è ridotto e che solo una disponibilità al compromesso, con la rinuncia di posizioni massimaliste, può garantire la rapidità necessaria per conseguire una soluzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) si dichiara disponibile a riferire al più presto alle Commissioni riunite sui disegni di legge nn. 1478 e 1193.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto e dichiara che sono già in corso contatti con la Commissione difesa per convocare la relativa seduta, presumibilmente nella settimana prossima.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Il provvedimento riprende la struttura del decreto 28 dicembre 2017 in materia di prestazioni obbligatorie.

Sullo schema la Commissione giustizia è chiamata a formulare osservazioni alla 5ª Commissione. Nel merito il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni, tra cui si ricorda la definizione di prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori: con questi si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione.

L'articolo 2 - in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 20017 - rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1).

Tale listino - del quale gli operatori interessati devono munirsi - è disponibile presso il Ministero della giustizia -Direzione generale degli affari interni (comma 5). In base al listino le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie: dalle intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico al sistema di localizzazione, comprensivo di *client* per la visualizzazione.

Per ogni categoria sempre nel listino è descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni e

indicate le tariffe applicabili. Per la maggior parte delle voci tariffate, è stato stabilito, non già un importo fisso, ma un *range* tra minimo e massimo.

Ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione: rileva anche il costo effettivo documentato, ma includendo la perdita - o il danneggiamento eventualmente verificatosi in modo incolpevole - delle periferiche utilizzate; occorre tener conto pure dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (comma 2).

Nell'importo previsto si considerano incluse anche tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 2, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, prevede che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente. In questo caso, è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 3 - in attuazione della lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni.

Nel dettaglio i fornitori devono assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, essi devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione (comma 1).

Il comma 2 detta, poi, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi.

La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tal comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio, operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati (comma 3).

Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4).

L'articolo 4 - in linea con quanto previsto dalla lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - al comma 1 ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Il comma 2 specifica che devono essere assicurati, in particolare: l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale; la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica; l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre

allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 prevede che il fornitore debba comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

L'articolo 5 disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

In particolare nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa il comma 1 dell'articolo 5 prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia. L'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto (comma 2). Il comma 3 indica analiticamente i dati che devono essere scambiati con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione. Nel dettaglio il comma 1, al fine di semplificare le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, prevede che ciascuna richiesta debba essere identificata dall'Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I. T (numero/anno).

Tale codice, che identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa (snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori), deve essere indicato per ciascuna prestazione dall'attivazione fino alla cessazione delle operazioni tecniche e deve essere annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale (comma 2). Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, essa è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura senza allegare ulteriore documentazione (comma 4) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (comma 3).

L'articolo 7 - in linea con quanto previsto alla lett. c) del comma 89 della legge n. 103 - disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

L'articolo 8 reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali (comma 1). Il tavolo tecnico è nel dettaglio chiamato a: monitorare il sistema

delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitorare le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; monitorare le liquidazioni effettuate; e valutare l'opportunità di un aggiornamento del listino (comma 2).

L'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). E' previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

L'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre al discussione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone che sia inserito, nelle osservazioni richieste alla Commissione, l'auspicio dell'uniformità di costo su tutto il territorio nazionale per ogni singola prestazione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) concorda con la richiesta del senatore Caliendo, esprimendo apprezzamento per la relazione svolta.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) propone che le società cancellino i dati e le informazioni detenute, dando attuazione alla prescrizione del Garante per la *privacy*. Sarebbe quindi utile aggiungere alle osservazioni il seguente inciso: "fermo l'obbligo di cancellazione delle informazioni e dati oggetto di intercettazione dopo il conferimento".

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ed il sottosegretario SISTO esprimono perplessità sulla proposta testé avanzata, dalla quale il senatore GRASSO paventa che deriverebbe un'accrescente difficoltà ad indagare sulle manipolazioni, quando la fonte sorgente è definitivamente cancellata.

Su invito del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) prende atto delle obiezioni espresse nel dibattito e ritira la sua proposta, pur ritenendo che la questione andrebbe ripresa in altra sede.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) concorda sull'esigenza di rimettere mano alla disciplina delle intercettazioni in un prossimo futuro, rilevando peraltro che il suggerimento del Garante non appare dotato di valenza obbligatoria. Propone poi l'espressione delle osservazioni favorevoli, pubblicate in allegato e contenenti i rilievi espressi in relazione e quelli accolti nel dibattito.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 13,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, premessa la natura strettamente tecnico-esecutiva dello schema di decreto proposto si esprime favorevolmente con le seguenti osservazioni:

- relativamente all'articolo 3 comma 2 si osserva che le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi per garantire nella tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato relativo alle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione devono poter assicurare segretezza e genuinità delle operazioni nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine;
- analoghe considerazioni valgono per le previsioni dell'articolo 4, ove si ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;
- si evidenzia quindi la necessità di assicurare segretezza e genuinità delle operazioni a garanzia dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine, come garantiti dall'articolo 111 della Costituzione, in merito alle previsioni del comma 2 dell'articolo 4 nella parte in cui si riferisce in particolare all'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;
- analoghe osservazioni si condividono in merito alla previsione degli obblighi di custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;
- si auspica infine che si possa perseguire un costo uniforme su base nazionale per ogni singola prestazione.

1.3.2.2. 2[^] (Giustizia) e 4[^] (Difesa)

1.3.2.2.1. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
4^a (Difesa)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
1^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori
(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Discussione congiunta e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#) ricorda come la seduta odierna sia dedicata all'avvio dell'esame dei disegni di legge, entrambi di iniziativa parlamentare, relativi all'introduzione di alcuni reati sessuali nel codice penale militare di pace. Ricorda che i provvedimenti sono stati assegnati in sede redigente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, sono previste l'attivazione del circuito chiuso e la stesura di un resoconto stenografico.

La senatrice [DONNO](#) (M5S), relatrice per le parti di competenza della 4a Commissione, introduce l'esame in sede redigente dei disegni di legge, tutti d'iniziativa parlamentare, aventi lo scopo di introdurre nel codice penale militare di pace alcune nuove fattispecie di reato, in particolare violenza privata, molestia sessuale, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Segnala che le due proposte si collocano nel quadro di una possibile razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare, avanzate a più riprese nel corso degli ultimi anni. A differenza di altri progetti di legge, quelli in esame non prevedono una riforma organica del sistema dei reati militari, ma piuttosto un aggiornamento del codice militare di pace, in particolare - anche se non esclusivamente - per tenere conto dell'ingresso nelle Forze armate italiane del personale femminile. Si tratta di un evento non recentissimo, e di cui anzi si è appena celebrato il ventesimo anniversario. I primi arruolamenti sono infatti avvenuti grazie alla legge n. 380 del 1999. Il personale femminile assolve ad oggi a tutte le tipologie di incarico, sia sul territorio nazionale che nei principali

teatri operativi, nei diversi ruoli, corpi e specialità, senza particolari differenziazioni, e con un grado di integrazione nell'organizzazione militare che si può complessivamente considerare buono.

Evidenzia come in questi anni la presenza femminile nelle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto, sia cresciuta quantitativamente e qualitativamente. Attualmente, con dati aggiornati al 31 dicembre 2019, il personale femminile ammonta a oltre 17.700 unità, corrispondente al 6,3 per cento del personale complessivo. La presenza femminile è maggiore nell'Esercito, con quasi 7.700 unità, che corrispondono al 7,8 per cento complessivo e poi nella Marina, dove le donne rappresentano il 7,2 per cento del personale complessivo.

Lasciando al collega Grasso l'esame più approfondito delle proposte di modifica delle singole fattispecie di reato, si limita in questa sede ad illustrare sinteticamente i contenuti dei due disegni di legge.

L'Atto Senato n. 1478, d'iniziativa della senatrice Maiorino - come rimarcato nella relazione illustrativa - intende superare le lacune del codice penale militare di pace con riguardo ai reati di molestie sessuali, violenza sessuale, singola e di gruppo e di *stalking*. Il testo configura tali fattispecie criminose come reati militari in relazione alla condizione dei soggetti coinvolti, attribuendone la competenza al giudice militare. In questo modo sarebbe assicurata una giustizia più celere e si eviterebbe il rischio di duplicazioni dei processi, ordinario e militare. Attraverso tale previsione si vuole attribuire la competenza per tali reati commessi ai danni di personale militare al giudice militare, garantendo, da un lato, una conoscenza specifica del contesto militare e, dall'altro, di scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari e soprattutto la prescrizione, istituto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

In primo luogo, il disegno di legge inserisce all'articolo 229-*bis* nel codice penale militare di pace, il reato di molestie sessuali. Si tratta di una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie *ad hoc*.

Il disegno di legge, in particolare, è composto di 3 articoli. L'articolo 1 introduce 4 articoli nel codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229, nell'ambito del Libro secondo, titolo IV, capo III, relativo ai reati contro la persona, ovvero:

- molestie sessuali (articolo 229-*bis*) che punisce con la reclusione fino a sei mesi, il militare che pone in essere con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità;

- violenza sessuale (articolo 229-*ter*). che mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione prevede e punisce (con la reclusione militare da cinque a dieci anni) come reato;

- violenza sessuale di gruppo (articolo 229-*quater*), mutuando l'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di violenza sessuale di gruppo di militare a danno di altro militare ed è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni;

- atti persecutori (articolo 229-*quinquies*), che incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ed è punito con la reclusione militare da otto mesi a sei anni.

All'articolo 2 si prevede l'introduzione di appositi corsi di formazione finalizzati a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado sulla questione delle prospettive di genere. La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui la legge non deve comportare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente.

L'Atto Senato n. 1193, a prima firma della senatrice Rauti, si muove nello stesso ambito e ha finalità simili. Anche in questo caso l'intento è contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari - ivi inclusi i fenomeni del cosiddetto "nonnismo" - , commessi spesso, ma non esclusivamente, a danno del personale di sesso femminile, attualmente attribuiti alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso il disegno di legge, composto di un solo articolo, introduce, 6 articoli aggiuntivi, sempre dopo l'articolo 229 del Codice penale militare di pace.

Sono configurate quattro nuove fattispecie di reato. Tre sono analoghe al disegno di legge n. 1478, ovvero violenza sessuale (articolo 229-ter), violenza sessuale di gruppo (articolo 229-quater) e atti persecutori (articolo 229-sexies). Non si prevede il reato (militare) di molestie sessuali ma quello di violenza privata (articolo 229-bis).

Nei casi di violenza sessuale, singola o di gruppo, il disegno di legge in esame contempla anche le pene accessorie della degradazione e della rimozione (articolo 229-quinquies). Il testo definisce altresì le condizioni di punibilità (articolo 229-septies), stabilendo che le disposizioni del capo del Codice penale militare di pace relativo ai reati contro la persona si applichino se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), prima di illustrare la parte di competenza dei disegni di legge in titolo (che prevedono ambedue l'introduzione nel codice penale militare di pace di una serie di reati sessuali), ricorda che secondo l'articolo 103 della Costituzione la giustizia militare ha competenza esclusivamente sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Nella realtà dell'attuale diritto positivo la competenza della Magistratura militare copre una minima parte dei reati militari commessi da militari; in questa minima, e mortificante, parte non è dato rinvenire alcun criterio di coerenza e ragionevolezza. Dunque, un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare, oltre che colmare una evidente e grave lacuna normativa, ha il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa. La disciplina normativa sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare - al pari di tutti gli altri settori della legislazione penale militare - deve tenere conto (come ha costantemente, più volte indicato la Corte costituzionale) che nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare. Dunque, anche i reati sessuali commessi "da militari tra i militari" e commessi "da militari nell'esercizio delle loro specifiche e speciali funzioni" al pari degli altri reati militari si inquadrano in questo speciale e importante contesto, che tiene conto del particolare ruolo, del particolare ambito, delle particolari attività e delle particolari (vitali) finalità istituzionali delle Forze armate.

Le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del militare - al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare - devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi. Da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale. Dall'altro, non va trascurata anche la speciale lesione di un bene pubblico (militare) che si determina con la consumazione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare specifici pregiudizi anche per la Forza armata.

Nel dettaglio, l'Atto Senato n. 1193 consta di un solo articolo che inserisce, nel codice penale militare di pace, sei nuove disposizioni (articoli da 229-bis a 229-septies). L'articolo 229-bis disciplina il reato di violenza privata che consiste nel fatto del militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il delitto è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena prevista è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge la previsione in esame si sostanzia in una sorta di "militarizzazione"

del reato di violenza privata al fine di sanzionare condotte riconducibili ad atti di "nonnismo".

L'articolo 229-ter, mutuando il contenuto degli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione punisce (con la reclusione da cinque a dieci anni) come reato: il fatto del militare che, in luogo militare, con violenza o minaccia o mediante abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali (primo comma); il fatto del militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (secondo comma). Il terzo comma dell'articolo 229-ter prevede poi una serie di circostanze aggravanti. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della reclusione da sei a dodici anni se gli stessi sono commessi: avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di una donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. L'ultimo comma dell'articolo 229-ter prevede una specifica circostanza attenuante che consente nei casi di minore gravità una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

L'articolo 229-quater, mutuando il contenuto dell'articolo 609-octies del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale di gruppo. La disposizione sanziona con la pena della reclusione da sei a dodici anni, il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo, come previsti dall'articolo 609-octies, primo comma del codice penale. La disposizione prevede una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti. In particolare: la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-ter; la pena è diminuita di un terzo per il militare - partecipante alla violenza - la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, nonché per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Alla condanna per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 229-ter e 229-quater del codice penale militare l'articolo 229-quinquies fa conseguire la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione.

Al nuovo articolo 229-sexies il disegno di legge introduce nel codice penale militare di pace il reato di atti persecutori. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

L'articolo 229-sexies incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Sarebbe quindi punito - con la reclusione da sei mesi a cinque anni - il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi o da persona travisata. L'articolo 229-septies infine prevede che le disposizioni del Capo III, del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Anche l'Atto Senato n. 1478 introduce nel codice penale militare di pace una serie di reati sessuali. Nel merito la proposta consta di 3 articoli. L'articolo 1, con previsioni analoghe (ma non del tutto

sovrapponibili) a quelle dell'Atto Senato n. 1193, introduce nel codice penale militare di pace, agli articoli 229-*bis* e seguenti, i reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. In primo luogo il disegno di legge inserisce, all'articolo 229-*bis*, nel codice penale militare di pace il reato di molestie sessuali.: esso punisce, con la reclusione fino a sei mesi, il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa. È prevista una circostanza aggravante (per la quale si applica la reclusione fino ad un anno) quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando. L'articolo 229-*ter*, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione punisce (con la reclusione militare da cinque a dieci anni) come reato: il fatto del militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali; il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Sono previste poi una serie di circostanze aggravanti. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della reclusione militare da sei a dodici anni se gli stessi sono commessi: avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di una donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. L'ultimo comma dell'articolo 229-*ter* prevede una specifica circostanza attenuante che consente nei casi di minore gravità una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

L'articolo 229-*quater*, mutuandolo dall'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di violenza sessuale di gruppo. Tale figura criminosa consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 229-*ter*. Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni. La disposizione prevede una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti. In particolare: la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter*. La pena è diminuita di un terzo per il militare - partecipante alla violenza - la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, nonché per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Al nuovo articolo 229-*quinquies* il disegno di legge introduce il reato di atti persecutori. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. L'articolo 229-*quinquies* incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. È quindi punito - con la reclusione militare da otto mesi a sei anni - il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, la pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Il delitto è punito a querela della persona offesa e il termine per proporre la querela è di sei mesi, in considerazione della difficoltà della vittima di tali reati di agire nei confronti del soggetto

attivo. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un corso di formazione in tema di prospettiva di genere finalizzato a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado (comma 1). La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'affrontare le questioni giuridiche sollecitate dai testi, il relatore Grasso dichiara che sarebbe opportuno equiparare il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale alle corrispondenti fattispecie da introdurre nel codice penale militare. Nei due disegni di legge a volte si prevede la reclusione comune, a volte quella militare. Occorre scegliere quale delle due è più consona.

È poi sconsigliabile inserire il riferimento al "luogo militare" poiché le fattispecie di reati sessuali possono ben ricorrere (e anzi sovente ricorrono) al di fuori dei luoghi militari. Sebbene il concetto penale militare di "luogo militare" si estenda a tutte le situazioni in cui anche all'esterno del reparto si svolgano i servizi militari, le condotte di violenza e di prevaricazione possono verificarsi, e si verificano (come la pratica giudiziaria dimostra), in situazioni che prescindono dal servizio, allorquando ci si trova a diporto, o in locali di svago o entro le mura domestiche o di amici o conoscenti. Dunque, nelle norme si dovrebbe omettere ogni riferimento al luogo militare, dando invece rilevanza al soggetto attivo e passivo delle condotte poste in essere, entrambi militari.

Come l'esperienza giudiziaria di questi ultimi quarant'anni ha evidenziato, occorre prevedere anche la necessità di norme di diritto umanitario a protezione delle persone deboli e dei civili in contesti operativi di conflitti armati o comunque di operazioni militari armate all'estero (qualunque sia la cornice funzionale: *peace keeping*, *peace building* ecc.). Pertanto, occorrerebbe prevedere una specifica norma che disponga la applicazione di tali norme incriminatrici anche nel caso di violazioni commesse da militari nel corso di operazioni militari armate all'estero nei confronti di popolazione civile o comunque di soggetti non appartenenti alle Forze armate italiane o di altri Paesi, anche qualora si applichi il codice penale militare di pace. Inoltre, occorrerebbe prevedere una specifica aggravante (per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo) nel caso i fatti di violenza sessuale siano commessi all'estero o nel corso di operazioni militari armate all'estero.

Da più parti, nel corso degli anni, si è poi avanzata la proposta di rivedere la ammissibilità della querela nell'ambito del diritto penale militare. Sul tema, la sentenza n. 42 del 16 marzo 1975 della Corte costituzionale non è mai stata superata, anzi nella sua scia la giurisprudenza costituzionale degli anni successivi è stata costante (ordinanze Corte Cost. 25 febbraio 1988 e 12 novembre 1987; sentenza 18 giugno 1982, n. 114; ordinanze 25 giugno 1981 e 10 maggio 1978; sentenza 22 luglio 1976, n. 189). In essa la Corte ebbe a sancire il principio che il reato militare contiene sempre una lesione di un interesse pubblico rilevante, giacché nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina (che sono interessi pubblici qualificati e di peculiare valore in ambito militare). Pertanto, la non omogeneità fra gli istituti della querela e della richiesta di procedimento giustificano la sussistenza esclusiva della seconda e la improponibilità della prima. Seppure in prima battuta potrebbe apparire migliore la soluzione riformatrice che vedesse inserita la querela nel diritto penale militare, anche a tutela del militare, forse alcune considerazioni potrebbero far ritenere più esatto il contrario. Da un lato, infatti, la valutazione, ai fini della procedibilità, del fatto da parte del comandante di corpo che ne viene comunque a conoscenza, potrebbe evitare al militare (sia donna che uomo) - spesso in stato di inferiorità psicologica nei confronti dell'oppressore e del superiore che eserciti le indebite pressioni o molestie - di non rappresentare le violenze subite proprio perché in condizioni di menomazione psicologica. Inoltre, sempre come la pratica e la casistica insegnano, il filtro del comandante di corpo potrebbe svolgere anche un ruolo importante per dirimere in sede disciplinare quelle vicende poco chiare nelle quali la denuncia del militare potrebbe non essere genuina ma dissimulare interessi

personali volti ad ottenere vantaggi concreti sfruttando la ambiguità di relazioni sul luogo di servizio non sempre facilmente definibili; ovvero per chiarire quei casi in cui la esagerata rappresentazione di situazioni, pur traendo origine da rapporti gerarchici non consoni fra militari magari per eccesso di confidenza, non trascendono al livello di molestia o violenza.

In definitiva, fermo restando che la tutela penale risulta assicurata in tutti i casi gravi attraverso la perseguibilità di ufficio, appare maggiormente indicato al caso il mantenimento del prudente filtro della richiesta di procedimento del comandante di corpo. Eventualmente potrebbe inserirsi una norma che imponga al comandante di corpo di tenere conto della segnalazione dell'offeso, disponendo concreti accertamenti tra i quali sia obbligatorio ascoltare a verbale la persona offesa ed acquisirne le volontà di un'azione punitiva.

Il problema della querela, del resto, si pone solo per il reato di molestie sessuali introdotto dal disegno di legge della senatrice Maiorino, che punisce con la reclusione fino a sei mesi il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa. Se si adottasse come testo base il disegno di legge Maiorino, sarebbe tuttavia poco opportuno introdurre una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali una fattispecie *ad hoc*. A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati (violenza privata, violenza sessuale nei casi più gravi). Non introducendo tale fattispecie si supererebbero, pertanto, anche le criticità legate alla querela.

La riforma proposta è ineludibile e necessaria oltre che per i motivi sopra indicati (di colmare una lacuna normativa importante), anche per evitare duplicazioni di indagini, diseconomie e sprechi; oltre a inutili e inopportuni conflitti far le due magistrature, ordinaria e speciale. Giova inoltre ricordare che anche la Corte Costituzionale ha chiarito che spetta al legislatore, in forza del principio di stretta legalità affermato dall'articolo 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti (Corte costituzionale, sentenza n. 298 del 1995). Propone pertanto di adottare come testo l'Atto Senato n. 1478, che potrebbe essere una base da emendare anche con elementi dell'Atto Senato n. 1193.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede che, in considerazione del cambiamento della maggioranza di Governo, le Presidenze si facciano carico di integrare il novero dei relatori.

La presidente [PINOTTI](#) prende atto della proposta, che sarà valutata di intesa con il presidente Ostellari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.2.2. 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)
indi della Presidente della 4ª Commissione
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente della 2ª Commissione [OSTELLARI](#) avverte che i lavori in sede redigente avranno inizio alle ore 14.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori
(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che per i disegni di legge assegnati in sede redigente, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, è prevista l'attivazione del circuito chiuso e il resoconto stenografico. Ricorda altresì come nella scorsa seduta i relatori Grasso e Donno abbiano già svolto le

relazioni sui due provvedimenti, rispettivamente per la Commissione giustizia e per la Commissione difesa. D'accordo con il presidente Ostellari, dà quindi avvio alla discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) in merito alla richiesta presentata nella precedente seduta ed avente ad oggetto la nomina di un ulteriore relatore del provvedimento, che tenesse conto dell'allargamento della nuova maggioranza parlamentare, dichiara di sentirsi rassicurato dal relatore Grasso: la scelta del testo-base verrà proposta dal relatore con la massima trasparenza, nella fase procedimentale a ciò dedicata. Rassicurato da questa garanzia di imparzialità, il gruppo della Lega ritira la richiesta precedentemente presentata.

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) conferma che non vi sono anticipazioni di giudizio sul tema del testo-base; chiede che si possa procedere allo svolgimento di audizioni in considerazione della particolare complessità della materia.

La relatrice [DONNO](#) (*M5S*), nell'esprimere un certo rammarico per le parole del collega Pillon, evidenzia come i relatori di un provvedimento debbano in ogni caso improntare il loro operato all'assoluta imparzialità.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) in replica alla relatrice Donno precisa come la sua richiesta non fosse animata da alcuno spirito polemico, ma fosse giustificata semplicemente dal fatto che nella precedente seduta aveva creduto di leggere, nelle parole del relatore Grasso, un giudizio già maturo per la scelta di un testo base, che invece proceduralmente ha luogo dopo la discussione generale. Pertanto, alla luce di tale circostanza, egli aveva sul momento ritenuto necessario effettuare le giuste precisazioni; ma poiché il senatore Grasso ha chiarito i termini della questione, non vi è motivo per insistere nella richiesta di nomina di un ulteriore relatore.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), reitera la richiesta di integrazione dei relatori, in ragione del sopraggiunto cambiamento nella maggioranza di Governo. Si associa inoltre alla richiesta del relatore Grasso sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni in materia.

La [PRESIDENTE](#) evidenzia come, essendo intervenuto un ampliamento della maggioranza parlamentare che ha coinvolto i Gruppi parlamentari che hanno testé rinunciato alla richiesta di integrazione del collegio dei relatori, d'accordo con il presidente Ostellari, conferma i due relatori già designati.

Accogliendo la proposta di svolgere una serie di audizioni per approfondire i temi oggetto dei due disegni di legge, propone di fissare il termine per l'invio delle proposte di audizioni alle ore 15 di mercoledì 21 aprile.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.2.3. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI MARCO DE PAOLIS, PROCURATORE GENERALE MILITARE
PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO DI ROMA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1193 E 1478 (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE MILITARE)*

1.3.2.2.4. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 3 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,40

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN.
[1193](#) E [1478](#) (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE MILITARE)*

1.3.2.2.5. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 01/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,45

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN.
[1193](#) E [1478](#) (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE MILITARE)*

1.3.2.2.6. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 5 (ant.) del 29/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN.
[1193](#) E [1478](#) (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE MILITARE)*

1.3.2.2.7. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
4^a (Difesa)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori (1478)
Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in riferimento ai disegni di legge in titolo, fa presente che si sono svolte e concluse le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato già deliberate. Non richiedendo la parola i relatori, dichiara aperta la discussione generale, avvertendo che al termine della medesima sarà posta ai voti la proposta di individuare il testo base al quale riferire gli emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi), stante l'assenza della senatrice Rauti prima firmataria di uno dei disegni di legge, richiede che la discussione generale non sia chiusa nella seduta odierna, in modo da consentirle di essere presente laddove si dovesse votare l'assunzione del testo base tra i due disegni di legge in titolo.

La relatrice [DONNO](#) (M5S), pur condividendo l'opportunità che la discussione generale risulti inclusiva anche dei contributi dei presentatori dei disegni di legge, sottolinea altresì la necessità che si proceda con sollecitudine nei lavori, scongiurando il rischio che l'assenza di singoli colleghi nelle diverse sedute possa determinare un rallentamento eccessivo delle procedure di esame.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la richiesta del senatore Balboni, che invoca un elementare principio di cortesia personale e di grammatica istituzionale. In ogni caso, il lodevole intento di sanzionare le condotte persecutorie, che anima l'articolo 1 del disegno di legge n. 1478, non può spingersi fino ad una violazione del principio di tipicità, idonea ad individuare come elemento della fattispecie penale il "dissenso anche non espresso". Sia che le Commissioni riunite scelgano tra i due disegni di legge in titolo, sia che i relatori si assumano l'onere di proporre un testo unificato, queste forme di violazione dell'articolo 25 della Costituzione andrebbero attentamente evitate.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) accoglie la richiesta del senatore Balboni, giudicandola ragionevole.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16.30.

1.3.2.2.8. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 4 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
4^a (Difesa)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
4^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che i provvedimenti sono stati assegnati alle Commissioni riunite in sede redigente.

Riassume brevemente l'*iter* di esame dei provvedimenti: dopo le relazioni svolte dai colleghi Grasso e Donno, si è tenuto un ciclo di audizioni che ha coinvolto Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte militare di appello di Roma, Maurizio Block, procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, Giuseppe Leotta, presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari, i magistrati Marisa Masetti e Gabriele Casalena, gli avvocati Federica Mondani, Giorgio Carta e Saveria Mabruci, la tenente colonnello Rosa Vinciguerra, Capo della Sezione "Pari opportunità e prospettiva di genere" dello Stato maggiore Difesa e il caporal maggiore Maria Perillo, della Rivista militare - Donne nelle Forze armate.

Ricorda che nell'ultima seduta di discussione - il 19 ottobre scorso - le Commissioni hanno accolto la richiesta del senatore Balboni di non procedere alla chiusura della discussione generale, vista l'assenza della senatrice Rauti, prima firmataria di uno dei disegni di legge in esame.

Propone quindi di riprendere da quel punto, chiedendo ai colleghi che volessero farlo, di intervenire nella discussione generale. Al termine degli interventi le Commissioni dovranno decidere quale dei

due disegni di legge assumere come testo base per il seguito dell'esame o se adottare un testo unificato.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), nel riconoscere l'ottimo lavoro di approfondimento svolto finora dalle Commissioni riunite, ribadisce l'opportunità di assumere come testo base il disegno di legge n. 1193, a sua prima firma, sia perché presentato prima dell'altro, sia per la sua maggiore ampiezza e completezza. Sottolinea che l'intervento normativo ha lo scopo di aggiornare il codice penale militare di pace, risalente al 1941, prevedendo alcune importanti fattispecie di reato nel frattempo introdotte nel diritto penale ordinario, colmando così un vuoto normativo non più giustificabile. Rileva l'opportunità di non ampliare eccessivamente il perimetro dell'intervento normativo fino ad includervi ad esempio la previsione di corsi di formazione per il personale militare, come previsto dal disegno di legge n. 1478.

La [PRESIDENTE](#), senza entrare nel merito delle scelte delle Commissioni riunite, precisa che, per prassi, l'ordine temporale di presentazione di un disegno di legge non costituisce di per sé un criterio significativo nella individuazione del testo base.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore del provvedimento, esprime la propria preferenza per il disegno di legge a firma della senatrice Maiorino, a suo avviso più completo. In ogni caso auspica l'adozione di un testo unificato, che consenta di dare la giusta rilevanza a entrambi i disegni di legge.

La relatrice [DONNO](#) (*M5S*), nel dirsi concorde con le parole del collega Grasso sulla possibilità di elaborare un testo unificato, sottolinea come l'ingresso del personale femminile nelle Forze armate abbia costituito un evento significativo nella coscienza collettiva. Se la Difesa italiana si è mostrata attenta alla promozione e alla protezione dei diritti delle donne, ora occorre adeguare, con la dovuta attenzione e nel migliore dei modi possibili, gli strumenti giuridici all'esigenza dell'evoluzione dei tempi. Evidenzia come entrambi i disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite si prefiggano lo scopo di aggiornare il codice penale militare di pace, inserendovi nuove figure criminose, attualmente punite solo dalla legge penale comune, per farne, di conseguenza, reati militari di competenza dell'autorità giudiziaria militare. Si parla di molestie sessuali, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori, quindi di fattispecie criminose che, ove introdotte, andrebbero ad incidere proprio a tutela dello specifico contesto militare. Non vi può essere dubbio sul fatto che, in tale contesto, la situazione di convivenza obbligata richieda la necessità di improntare a maggiore rigore e correttezza i comportamenti dei consociati, evitando abusi agevolati dalla stretta vicinanza o dalla superiorità in grado o in comando. Da tali premesse discende la necessità di legiferare sul punto con puntualità e precisione, in una visione complessivamente non sovrabbondante ma sistematica, con norme che abbiano una forte vocazione di dinamicità e modernità. Rileva tuttavia come nel raffronto fra i due disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite, occorra a suo giudizio mettere in evidenza come il disegno di legge n. 1193 abbia un evidente limite nella parte in cui limita l'applicabilità della norma ai soli luoghi militari. Al contrario, il disegno di legge n. 1478 non pone tali limiti. Il riferimento al luogo militare, come unanimemente osservato in sede di audizione, riveste senza dubbio la figura di sovrabbondanza giuridica, poiché le fattispecie di molestie/violenze sessuali possono ben ricorrere (e anzi spesso ricorrono) al di fuori dei luoghi militari, pur estrinsecandosi nelle modalità descritte nelle fattispecie incriminatrici proposte.

Il disegno di legge n. 1478, al contrario, pur introducendo previsioni analoghe, anche se non sovrapponibili con quelle dell'altro disegno di legge, novella, a suo giudizio in modo chiaro e puntuale, il codice penale militare di pace, agli articoli 229-*bis* e seguenti. In particolare esso pone obiettivi precisi, tra cui disporre l'attribuzione di competenza al giudice militare (garantendo in questo modo una conoscenza specifica del contesto militare); scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari, ed evitare di incappare nella prescrizione, istituto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

Inoltre, l'inserimento all'articolo 229-*bis* del codice penale militare di pace del reato di molestie sessuali, come previsto dal disegno di legge n. 1478, rappresenta un'assoluta novità nell'ordinamento

giuridico italiano, considerato che tale fattispecie non trova diretto riscontro nel codice penale ordinario. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie *ad hoc*.

Anche sotto questo aspetto, non può a suo giudizio che discendere un forte apprezzamento per la portata innovativa del disegno di legge n. 1478, che ha anche il merito, con la previsione di cui all'articolo 2, di prevedere una approfondita e adeguata attività di formazione del personale militare - compresi i Comandanti di Corpo - tesa a fornire concrete indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea l'importanza e la necessità di intervenire su questa materia in tempi rapidi, anche in considerazione del fatto che le donne ormai fanno parte delle Forze armate italiane da oltre vent'anni e ciò nonostante, il codice penale militare si presenta lacunoso dal punto di vista della tutela contro condotte lesive della autodeterminazione sessuale. Ringrazia i relatori e si dice certa del proficuo proseguimento dei lavori.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la soluzione proposta dai relatori sia condivisibile.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ribadisce la proposta di adottare come testo unificato il testo a prima firma della senatrice Rauti, perché si tratta di un testo più essenziale e ciò, a suo avviso, renderebbe più facile il lavoro di emendazione. Il disegno di legge Maiorino introdurrebbe il reato di molestie sessuali che attualmente non è previsto nel codice penale ordinario ed è oggetto di attenzione da parte della Commissione giustizia: segnala, quindi, l'incongruenza che si verrebbe a produrre dalla introduzione nel codice penale militare di un reato che attualmente non è previsto nel codice penale ordinario. Ribadisce comunque che non si tratti di una questione di primogenitura del disegno di legge ma di scegliere la strada che consente il raggiungimento del risultato agognato in tempi più rapidi.

La [PRESIDENTE](#) ricorda come la proposta iniziale del relatore Grasso fosse stata quella di adottare il disegno di legge n. 1478 come testo base. L'ipotesi di addivenire ad un testo unificato rappresenta quindi un significativo atto di attenzione nei confronti dell'altro disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) evidenzia come, proprio perché manca nel codice penale ordinario una disciplina sulle molestie sessuali, è a maggior ragione, più urgente la necessità di intervenire con la sua introduzione nel codice penale militare.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) condivide l'opinione espressa dalla Presidente e propone quindi di adottare un testo unificato che, in spirito di leale collaborazione tra le forze politiche, consenta di raggiungere in tempi rapidi un risultato apprezzabile in vista della chiusura della legislatura.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda sull'adozione di un testo unificato.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) concorda sull'adozione di un testo unificato, tuttavia denuncia la deriva panpenalistica che sta assumendo il nostro ordinamento che tende alla moltiplicazione in progressione geometrica delle fattispecie incriminatrici trascurando invece l'esistenza di fattispecie già normate e presenti nel nostro codice penale di cui basterebbe fare corretta applicazione.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI) si dice concorde sulla possibilità di proseguire l'esame con un testo unificato, facendo prevalere su ogni altra considerazione quella dell'urgenza della sua approvazione, tenuto conto che il codice penale militare di pace risale al 1941, che le donne sono entrate nelle Forze armate nel 2000 e che esiste uno scarto con il diritto penale ordinario in materia. A suo avviso, peraltro, occorrerà evitare di creare disparità nel quadro sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie di reato.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) interviene sul tema del reato di molestie sessuali, auspicando un'opera di coordinamento tra le Commissioni competenti al fine di allineare l'introduzione di tale fattispecie di reato sia nel codice penale ordinario che nel codice penale militare.

La [PRESIDENTE](#) esprime il convincimento che i componenti della Commissione giustizia potranno garantire tale opera di coordinamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ sottolinea come dal dibattito svolto emerga la necessità di non tipizzare in modo eccessivo le fattispecie di reato per l'ambito della sfera militare, rilevando peraltro come nel disegno di legge n. 1478 alcune previsioni evidenzino un eccessivo livello di indeterminatezza. Invita in ogni caso le Commissioni riunite ad individuare la soluzione più opportuna per il seguito dell'*iter* di esame.

La [PRESIDENTE](#), alla luce della discussione svolta, propone che i relatori presentino un testo unificato.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.2.9. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 5 (pom.) del 17/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
4^a (Difesa)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2022
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda, che i provvedimenti in esame sono stati assegnati in sede redigente, che prevede, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento del Senato, l'attivazione del circuito chiuso e il resoconto stenografico. Ricorda altresì che nella seduta dello scorso 2 marzo, le Commissioni riunite avevano affidato ai relatori, i colleghi Grasso e Donno, il compito di elaborare un testo unificato delle due proposte di legge, da assumere come testo di riferimento per il prosieguo dell'esame. Dà quindi la parola ai due relatori.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore per la 2^a Commissione, illustra il testo unificato (pubblicato in allegato) che i relatori presentano alle Commissioni riunite: esso è stato composto tenendo conto anzitutto della *ratio* comune ai disegni di legge di origine (AS 1478 Maiorino e AS 1193 Rauti), che è l'introduzione nel codice penale militare di pace di una serie di reati tutelano la sfera sessuale del militare. Secondo l'articolo 103 Cost. la giustizia militare ha competenza esclusivamente sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; nella realtà dell'attuale diritto positivo, invece, la competenza della magistratura militare copre una minima parte dei reati militari commessi da militari. Dunque, un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito

militare, oltre che colmare una evidente e grave lacuna normativa, ha il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa.

Prima di entrare nel merito del nuovo testo unificato occorre fare una breve premessa di ordine generale, emersa anche durante le audizioni che hanno avuto luogo, nell'ambito dell'attività conoscitiva in funzione dell'istruttoria legislativa, mercé gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite. Le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del militare, al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare, devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi: da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale; dall'altro lato, non va trascurata anche la speciale lesione di un bene pubblico (militare) che si determina con la consumazione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare specifici pregiudizi anche per la Forza Armata (come ha più volte indicato anche la Corte Costituzionale, nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare).

Il testo unificato, proposto come testo base, si compone di tre articoli: con il primo si introducono i reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti nel codice penale militare di pace; con il secondo articolo viene istituito un corso di formazione in tema di prospettiva di genere; il terzo articolo prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Si passa ad illustrare nel dettaglio il testo, dando conto dei criteri che si sono seguiti per unificarlo. Quanto all'introduzione del reato di molestie sessuali e violenza privata, i due disegni di legge di origine prevedevano, in difformità tra loro, l'introduzione alternativa delle due fattispecie. Il testo a prima firma Maiorino, invero, prevedeva l'introduzione del reato di molestie sessuali ma non anche quello di violenza privata; il testo a prima firma Rauti, viceversa, proponeva l'introduzione del reato di violenza privata ma non anche quello di molestie sessuali. I relatori hanno ritenuto, coerentemente con quanto emerso in fase di audizione da più parti, di mantenere entrambe i reati, mutuati dai rispettivi disegni di legge, in quanto ritenuti entrambi indispensabili. La previsione della violenza privata è necessaria, in particolare, poiché consentirebbe di trattare, ad esempio, i casi di costringimento a effettuare prestazioni sessuali non volute attraverso un ricatto verso la vittima. Tali casi vengono solitamente qualificati dal giudice ordinario come "violenza privata": è apparso dunque indispensabile configurare tale fattispecie anche nei codici militari al fine di coprire coerentemente anche queste importanti situazioni che si sviluppano, proprio a maggior ragione, in ambienti di lavoro fortemente gerarchizzati come quelli militari. Il secondo motivo - della utilità di tale previsione - sta nel fatto che essa consentirebbe al giudice militare di trattare i casi di "nonnismo" che non si traducono in una percossa o in una lesione personale, bensì in un costringimento fisico a "fare" o "tollerare" qualcosa: come il costringimento a fare flessioni sulle braccia, a stare immobili in certe situazioni per lungo tempo, a correre per ore, a toccare escrementi, a gridare o dire certe cose, o esporre parti intime, eccetera. Affidando la trattazione di questi casi - che attengono solo e soltanto all'ambito militare - al giudice militare si eviterebbero, tra l'altro, inutili e pregiudizievoli conflitti o duplicazioni di procedimenti penali militari e ordinari, che rappresentano un costo rilevante sia per lo Stato che per le singole parti processuali.

Quanto al reato di "molestie sessuali", la sua introduzione è fondamentale giacché la casistica giudiziaria militare è incentrata soprattutto su questo genere di condotte, che, evidentemente, rappresentando la soglia meno grave dei comportamenti illeciti attinenti alla sfera sessuale, è anche quella più frequente. Questa fattispecie permette di cogliere in modo efficace - nell'ambito complesso e variegato (per la gerarchizzazione delle relazioni interpersonali) del contesto militare - quelle situazioni di difficoltà, più o meno gravi, che spesso sono vissute dalle donne in uniforme, anche a causa di malintesi o distorti sensi della disciplina e della gerarchia.

Si fa presente, in linea generale, che l'introduzione delle molestie sessuali sarebbe una fattispecie del tutto nuova, in quanto non prevista attualmente neppure dal codice penale. Si auspica in proposito che la Commissione giustizia tenga conto di questa formulazione anche per il lavoro che si sta portando avanti, insieme con la Commissione lavoro, sulle molestie nei luoghi di lavoro, nella trattazione di

disegni di legge tendenti proprio all'introduzione del reato di molestie sessuali nel codice penale. Si fa presente inoltre che, nell'inserire tale norma nel codice militare, si sono innalzati i limiti di pena, rispetto a quanto previsto dal testo a prima firma Maiorino, per ovviare il problema della querela richiamato da più parti durante le audizioni.

Il testo unificato prevede poi l'introduzione del reato di violenza sessuale. Tale fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma Maiorino in quanto l'identico reato previsto dal testo a prima firma Rauti conteneva il riferimento al luogo militare, ritenuto inopportuno poiché la violenza sessuale, così come le altre fattispecie di reati sessuali, possono ben ricorrere e anzi sovente ricorrono al di fuori dei luoghi militari. Sebbene il concetto penale militare di "luogo militare" si estende a tutte le situazioni in cui - anche all'esterno del reparto - si svolgano i servizi militari, le condotte di violenza e di prevaricazione possono verificarsi, e si verificano (come la pratica giudiziaria dimostra), in situazioni che prescindono dal servizio, allorquando ci si trova a diporto, o in locali di svago o entro le mura domestiche o di amici o conoscenti. Dunque si è ritenuto opportuno omettere ogni riferimento al luogo militare, dando invece rilevanza al soggetto attivo e passivo delle condotte poste in essere, entrambi militari. Si sono inoltre equiparate le pene al sistema sanzionatorio previsto dall'identico reato nel codice penale; come richiamato da più parti in sede di audizione, le pene per i reati militari o si equiparano a quelle previste dal codice penale oppure, semmai, devono essere più aspre, poiché i fatti compiuti da un militare - che è soggetto chiamato alla difesa dei comuni cittadini, dei valori della Costituzione e della patria - assumono un disvalore più grave, anche perché recano nocimento alla Forza a cui appartengono: offendendone l'onore e la reputazione, sono dunque reati plurioffensivi. Si è inoltre ritenuto opportuno completare l'elenco delle circostanze che aggravano la pena, inserendone altre ed in particolare il caso che i fatti di violenza sessuale siano commessi all'estero o nel corso di operazioni militari armate all'estero o da militari nel corso di operazioni militari armate all'estero nei confronti di popolazione civile o comunque di soggetti non appartenenti alle Forze armate italiane o di altri Paesi. Il reato punisce dunque, il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali con la reclusione militare da sei a dodici anni. Il reato come detto prevede un aumento di pena, se il fatto è commesso in taluni modi o circostanze, come per esempio: con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; se l'autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso; durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile, eccetera. Nei casi di minore gravità si prevede una diminuzione di pena.

Con l'articolo 229-*quinquies* il testo unificato prevede l'introduzione della violenza sessuale di gruppo, prevista dall'articolo 609-*octies* c.p.. Anche questa fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma Maiorino poiché il testo a prima firma Rauti conteneva il riferimento, considerato inopportuno per i motivi sopra citati, al luogo militare. Tale figura criminosa consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti riunite, ad atti di violenza sessuale. Ai sensi del primo comma dell'articolo 609-*octies* c.p., la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* c.p. In giurisprudenza (con riguardo all'articolo 609-*octies* c.p.) si è chiarito che il "gruppo" rilevante ai fini della fattispecie può essere composto anche solo da due persone (Cass., sentenza 7 agosto 2001, n. 30826), cosa che si è ritenuto di precisare.

Valgono per la violenza sessuale di gruppo le medesime considerazioni fatte, in merito al trattamento sanzionatorio, fatte per la violenza sessuale: le pene militari devono essere della stessa misura di quelle comuni; semmai si tratterebbe di fatti più gravi di quelli comuni. Si è operata dunque l'equiparazione del trattamento sanzionatorio. Viene dunque punito il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare con la reclusione militare da otto a quattordici anni. La disposizione prevede inoltre una serie di aggravanti specifiche (con un rimando a quelle previste per la violenza sessuale) ed una attenuante, per minima partecipazione al fatto e per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Con l'articolo 229-*septies* si inserisce nel codice penale militare di pace è il reato di atti persecutori c.d. *stalking*. I testi a prima firma Maiorino e Rauti, sul punto in gran parte identici, riprendono l'omologa previsione dell'art. 612-*bis* c.p.. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare tre eventi alternativi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso.

Si è scelto di eliminare la procedibilità a querela. In merito va infatti osservato che il limite edittale della fattispecie sarebbe superiore ai sei mesi di reclusione militare, sicché il nuovo reato - in base alla regola generale dell'art. 260 c.p.m.p. - sarebbe procedibile di ufficio. Per tale ragione, la previsione della querela appare superflua, a meno di non voler ritenere che per tale delitto si debba escludere la procedibilità di ufficio: circostanza che non appare raccomandabile, sia per la gravità della condotta, sia per la coerenza del sistema penale militare.

Il disegno di legge a prima firma Rauti proponeva di introdurre una clausola limitativa della punibilità. La limitazione di applicazione delle norme ai casi di fatti commessi "*per cause inerenti al servizio alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare*" (il che riprende il testo della norma dell'art. 199 c.p.m.p. su insubordinazione e abuso di autorità) non appare condivisibile perché restringerebbe eccessivamente l'ambito di punibilità delle fattispecie. Come è emerso chiaramente anche dalle audizioni svolte, la pratica giudiziaria evidenzia come tali situazioni costituiscano soltanto una parte delle possibili e concrete fattispecie di reati connessi alla vita sessuale. Si tratta di reati che ben si realizzano anche al di fuori del servizio, dei luoghi militari e fuori della presenza di altri militari riuniti per servizio; ma che, in maniera altrettanto forte ed incisiva, si avvalgono della valenza intimidatrice del grado e/o della funzione, sfruttandole e strumentalizzandole a quelle medesime finalità illecite che le norme dei disegni di legge in titolo intendono contrastare e perseguire. Per tali ragioni si è ritenuto di non inserire nel testo unificato questa condizione di punibilità.

In fine, rispetto a quanto previsto dai disegni di legge a prima firma Rauti e Maiorino l'elenco dei nuovi reati che offendono la sfera sessuale da inserire nel c.p.m.p. viene completato con due fattispecie di reato introdotte recentemente con il c.d. codice rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69): il c.d. *revenge porn*, fattispecie già prevista dall'articolo 612-*ter* c.p. ed il reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso".

In particolare con l'articolo 229-*septies* si prevede il reato di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" che punisce, con la reclusione militare da uno a sei anni, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato. La stessa pena si applica anche al militare che diffonde questi video. Viene prevista una aggravante se i fatti sono commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. È previsto infine un ulteriore aggravio di pena se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Con l'articolo 229-*octies* si introduce il reato deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso che punisce con la reclusione militare da otto a quattordici anni il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio

permanente del viso. Anche qui è previsto un aggravio di pena se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Con l'articolo 229-*novies*, si disciplinano le pene accessorie. Alla condanna per i delitti di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso l'articolo fa conseguire la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione. Questa disposizione reca un'importante precisazione ed è stata ripresa dal testo a prima firma Rauti. Come regola generale, la degradazione, che consegue alla condanna ad una pena detentiva non inferiore ai cinque anni, comporta la perdita della qualità di militare (art. 28 c.p.m.p.). Invece, la rimozione, a seguito di una condanna superiore a tre anni per ufficiali e sottufficiali e a un anno per gli altri militari, comporta la perdita del grado e dunque l'attribuzione della qualifica di soldato semplice (art. 29 c.p.m.p.). Per alcuni delitti (per esempio contro il patrimonio o l'Amministrazione militare), il Legislatore prevede che tali pene accessorie siano comminate a prescindere dall'entità della pena detentiva comminata, in deroga ai citati articoli 28 e 29. La norma proposta dalla senatrice Rauti ed inserita nel testo unificato risponde dunque alla *ratio* per cui gli autori di gravi reati, come quelli in esame, sono considerati indegni di continuare a svolgere il servizio nelle Forze Armate o comunque a rivestire un grado.

Con l'articolo 2 del testo unificato si istituisce un corso di formazione in tema di prospettiva di genere. Questa disposizione è stata mutuata dal disegno di legge a prima firma Maiorino ed appare del tutto condivisibile e in linea con altre leggi di settore (L. 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante tra l'altro disposizioni urgenti in materia di violenza di genere; Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). È infatti indispensabile che l'introduzione di questi reati sia accompagnata da una approfondita ed adeguata attività di formazione del personale militare "di ogni livello", quindi compresi i comandanti di corpo, tesa a fornire concrete indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare. Tale ambito, come è emerso tra l'altro da tutte le autorità ascoltate nel corso delle audizioni, è del tutto peculiare, perché peculiare è la vita militare: essa, per sua essenza, è promiscua ed assai intensa a causa della qualità delle attività da compiere, nonché per la coabitazione collettiva che impone, nelle caserme come nelle navi o nelle operazioni esterne, uno sforzo collettivo spesso rischioso. Ciò determina il verificarsi di situazioni complesse nelle quali la suddetta peculiarità di vita, unita alla peculiarità delle funzioni svolte ed a quella non meno peculiare delle relazioni gerarchiche, influisce in modo significativo sull'inquadramento che condotte illecite di questo tipo devono avere. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice [DONNO](#) (M5S), nell'associarsi alle parole del collega Grasso, ringrazia gli Uffici per il contributo offerto alla stesura di un testo unificato auspicabilmente condiviso.

La [PRESIDENTE](#), vista l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1193](#), [1478](#)

NT

I Relatori

Articolo. 1.

(Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nel codice penale militare di pace)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 229-bis. - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un altro militare, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona o di alterare i rapporti all'interno di un reparto ovvero di incidere sulla corretta funzionalità dei servizi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 229-quater, terzo comma.

Art. 229-ter. - (*Violenza privata*) - Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte ovvero se l'autore esercita una funzione di comando o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso.

Art. 229-quater. - (*Violenza sessuale*) - Il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena della reclusione militare è aumentata di un terzo se il fatto è commesso:

- 1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
- 3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
- 5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, parte dell'unione civile ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
- 6) da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 7) con violenze gravi o se dal fatto deriva a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
- 8) se l'autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso;
- 9) durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile;
- 10) allorché il fatto sia commesso durante lo svolgimento di operazioni militari all'estero in danno di altro militare o nei confronti di civili.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 229-quinquies. (*Violenza sessuale di gruppo*) - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 229-quater.

Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la

reclusione militare otto a quattordici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*quater*.

La pena è diminuita per il militare la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-sexies. - (Atti persecutori) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso.

Art. 229-septies. - (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni.

La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Art. 229-octies. - (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) - Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Art. 229-novies. - (Pene accessorie) - La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-*quater*, 229-*quinquies*, 229-*sexies*, 229-*septies* e 229-*octies*, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.»

Articolo 2.

(Istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere)

1. Al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado è istituito il corso di formazione in tema di prospettiva di genere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con proprio decreto le

modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso di cui al comma 1.

Articolo. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.2.10. 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
6ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che i provvedimenti in esame sono stati assegnati in sede redigente. Informa che la senatrice Rauti, prima firmataria di uno dei testi in esame, non è presente perché impegnata in una missione all'estero. Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta i relatori hanno illustrato alle Commissioni riunite un testo unificato dei due disegni di legge in esame. D'accordo con il presidente Ostellari, propone alle Commissioni riunite di assumere il testo unificato (allegato al resoconto) indicato dai relatori come testo base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite convengono.

La [PRESIDENTE](#), d'accordo con il presidente Ostellari, fissa a mercoledì 20 aprile, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI DI LEGGE
N. [1193](#), [1478](#)

NT

I Relatori

Articolo. 1.

(Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nel codice penale militare di pace)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 229-bis. - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un altro militare, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona o di alterare i rapporti all'interno di un reparto ovvero di incidere sulla corretta funzionalità dei servizi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 229-quater, terzo comma.

Art. 229-ter. - (*Violenza privata*) - Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte ovvero se l'autore esercita una funzione di comando o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso.

Art. 229-quater. - (*Violenza sessuale*) - Il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena della reclusione militare è aumentata di un terzo se il fatto è commesso:

1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;

3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, parte dell'unione civile ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

6) da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

7) con violenze gravi o se dal fatto deriva a causa della reiterazione delle condotte, un

pregiudizio grave;

8) se l'autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso;

9) durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile;

10) allorché il fatto sia commesso durante lo svolgimento di operazioni militari all'estero in danno di altro militare o nei confronti di civili.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 229-quinquies. (Violenza sessuale di gruppo) - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 229-quater.

Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare otto a quattordici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-quater.

La pena è diminuita per il militare la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-sexies. - (Atti persecutori) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell'offeso.

Art. 229-septies. - (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni.

La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Art. 229-octies. - (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) - Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di

persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Art.229-novies. - (*Pene accessorie*) - La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-*quater*, 229-*quinquies*, 229-*sexies*, 229-*septies* e 229-*octies*, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.»

Articolo 2.

(Istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere)

1. Al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado è istituito il corso di formazione in tema di prospettiva di genere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.2.11. 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) - Seduta n. 7 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
4^a (Difesa)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 aprile.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che sono stati depositati gli emendamenti il cui testo è pubblicato in allegato; ricorda tuttavia che è necessario attendere i pareri della prima e della quinta commissione, non ancora pervenuti, per cui oggi sarà solo possibile cominciare con l'illustrazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) illustra brevemente gli emendamenti a sua prima firma, esprimendo particolare perplessità sulla norma che propone l'introduzione del reato di molestie sessuali nel codice penale militare, considerato che tale reato non è previsto nel codice penale ordinario; pertanto, pur dichiarandosi favorevole all'introduzione di tale reato nel sistema ordinamentale generale (anche al fine di limitare l'atteggiamento della giurisprudenza che in mancanza di una norma apposita applica sistematicamente il più grave reato di violenza sessuale), dissente dalla introduzione di tale reato nel codice penale militare in un momento in cui manca un'analoga previsione per il codice penale ordinario. Insiste quindi nell'accoglimento dell'emendamento 1.1 a sua firma. Si sofferma, quindi, sull'introduzione del reato di violenza privata militare, suggerendo di circoscriverne l'applicazione solo ai luoghi di interesse militare: opportunamente l'emendamento 1.10 consente di distinguere i reati, commessi con abuso di funzione o nei luoghi militari, dai reati commessi in contesti spaziali o temporali che nulla hanno a che vedere con la ratio dell'intervento. Si sofferma inoltre sulla previsione

della circostanza aggravante di cui al numero 10 del primo articolo del testo base, illustrandone alcune incongruenze: in particolare sottolinea la necessità di circoscriverne la portata applicativa all'ambito strettamente militare.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma; in particolare si sofferma sull'emendamento 1.13, sull'emendamento 1.14 e su quello relativo ai corsi di formazione e prevenzione delle molestie sessuali (2.3).

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, evidenzia come essi siano finalizzati a circoscrivere la commissione dei reati previsti unicamente al luogo militare, concorrendo in questo modo a colmare un *deficit* del codice penale militare, senza tuttavia eccedere dalle ragioni dell'intervento normativo in oggetto. In relazione all'emendamento 2.1, sottolinea che la soppressione del corso di formazione in tema viene proposta solo per ragioni di metodo, giacché lo Stato maggiore della Difesa organizza da tempo diversi corsi su materie analoghe, anche in relazione a quanto previsto dalle direttive elaborate in sede NATO in tema di *gender advisor*. Pertanto, anche qualora il suo emendamento non fosse accolto, riterrebbe comunque opportuno riformulare l'articolo 2, al fine di evitare contraddizione e duplicazioni con i corsi già esistenti.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sulla proposta della senatrice Rauti, testé riferita all'articolo 2, segnalando il proprio emendamento 2.3.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) interviene esprimendo dissenso alla proposta emendativa del senatore Pillon; ricordata l'importanza della figura del *gender advisor* in ambito militare, di cui illustra brevemente il ruolo, auspica che il corso di educazione e formazione rimanga nei termini in cui è stato previsto dal disegno di legge.

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) interviene sul tema della introduzione del reato di molestie sessuali in ambito militare, ricordando come attualmente sia già all'attenzione del Parlamento un analogo disegno di legge per l'introduzione di tale fattispecie di reato anche nell'ambito dei luoghi di lavoro; pertanto auspica che si possa addivenire ad una qualche forma di coordinamento anche con la Commissione lavoro, in modo tale da poter introdurre, quasi contestualmente, la figura del reato di molestie sessuali sia in ambito militare che nell'ambito dei luoghi di lavoro. Ciò al fine di evitare eventuali distonie, superabili solo con il necessario coordinamento tra tutte le commissioni competenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) si impegna a svolgere un approfondimento anche con la Commissione lavoro, in ordine alla possibilità di convocazione delle Commissioni riunite per riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge sulle molestie nei luoghi di lavoro; al contempo, invita i Gruppi a svolgere la necessaria funzione di raccordo con i loro omologhi componenti presso le "commissioni-filtro", allo scopo di sollecitare l'emanazione dei pareri mancanti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [1193](#), [1478](#)

Art. 1

1.1

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 229-bis».

1.2

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 229-bis.».

1.3

[Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art.229-bis» con il seguente:

«Art. 229-bis - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte petulanti o biasimevoli a connotazione sessuale, reca molestie ad altro militare, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 229-*quater*, terzo comma."

1.4

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-bis», dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

1.5

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-bis», sopprimere le parole «anche se verificatesi in un'unica occasione».

1.6

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-bis», dopo le parole «produce un» inserire la parola «verificabile».

1.7

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-bis», sostituire la parola «psicologico» con la seguente parola «psichico».

1.8

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-bis», sostituire la parola «alterare» con la seguente parola «compromettere».

1.9

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-ter», primo comma, dopo le parole: «Il militare che,» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».

1.10

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-ter», dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

1.11

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 229-*quater*», primo comma, dopo le parole: «Il militare che,» inserire le*

seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».

1.12

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quater», primo periodo, dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

1.13

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quater», terzo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) con l'uso di armi o facendo assumere con la forza o con l'inganno alla vittima sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o con l'uso di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;».

1.14

[Pepe](#), [Pillon](#), [Urraro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quater», terzo comma, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) se la violenza è grave o se ne deriva un grave pregiudizio;».

1.15

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quater», terzo periodo, numero 10), sopprimere le parole «o nei confronti di civili».

1.16

[Pepe](#), [Pillon](#), [Urraro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quinquies», secondo comma, dopo le parole: «Il militare che,» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».

1.17

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-quinquies», secondo periodo, dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

1.18

[Pepe](#), [Pillon](#), [Urraro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-sexies», primo comma, dopo le parole: «il militare che,» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».

1.19

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-sexies», dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

1.20

[Rauti](#), [Balboni](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 229-septies».

1.21

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-septies», primo comma, dopo le parole: «realizzati o sottratti» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un

aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».

1.22

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 229-octies», dopo le parole «il militare che,» inserire le seguenti: «in luogo militare».

Art. 2

2.1

[Balboni](#), [Rauti](#), [Petrenga](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del corso di formazione in tema di rispetto delle persone e prevenzione dei reati a sfondo sessuale)»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «in tema di prospettiva di genere» con le seguenti: «in tema di rispetto delle persone e prevenzione dei reati a sfondo sessuale».*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1193
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

Titolo breve: *Introduzione reati sessuali codice penale militare*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 183 \(pom.\)](#)

14 giugno 2022

Sottocomm. pareri

5^a (Bilancio)

[N. 552 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 560 \(ant.\)](#)

25 maggio 2022

[N. 561 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
183ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1193) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite su testo unificato ed emendamenti Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
552^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-bis sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.

Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) *CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso - la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) *Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS Academy. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera b), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica

sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal

relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [PESCO](#) (M5S), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [PESCO](#) (M5S), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: «"all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito

d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
560^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, considerato che la stessa relazione tecnica segnala che l'adeguamento delle funzionalità dell'infrastruttura sarebbe tuttora in corso, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di valutazione e confermare che dal completamento e dalla gestione del portale unico del reclutamento non possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di equilibrio di genere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni in relazione alle modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, in relazione alla copertura di cui al comma 5, a valere sul fondo speciale di parte corrente, nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni sulla relativa capienza e sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali. In relazione al comma 8, che proroga il termine per procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, pur tenendo conto che gli effetti finanziari associabili sono da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, si osserva che la proroga disposta dal presente provvedimento interviene a termine ormai scaduto e che tali risorse non utilizzate entro il 31 marzo dovrebbero considerarsi economie di spesa.

Con riferimento all'articolo 7, in merito alla lettera c) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire le informazioni sul numero di incarichi che prevede di attribuire e l'importo medio dei relativi compensi. Il Governo dovrebbe fornire altresì le informazioni necessarie per valutare gli oneri relativi alla realizzazione del previsto Portale e per la costituzione dell'Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché la congruità delle risorse rispetto ai compiti ad essa affidati.

In merito all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di specificare che i prelievi a titolo di anticipazione, di cui al comma 1, possono essere effettuati da FormezPA nei limiti delle risorse spettanti a Formez in base alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di procedure concorsuali, al netto degli oneri per interessi di cui al comma 2. Il Governo

dovrebbe inoltre fornire conferma della prudenzialità del tasso di interesse, indicato al comma 2 nella misura dell'1 per cento, per il calcolo degli interessi passivi sulla restituzione delle somme che Formez ha prelevato a titolo di anticipazione ai sensi del suddetto comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito alla facoltà, prevista dal comma 1, per le regioni di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe chiarire se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026. Dovrebbe essere altresì valutata, in merito alla deroga della durata massima di tali contratti, la compatibilità con la normativa europea. Con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al comma 2, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 12, che al comma 1, lettera *d*), prevede l'istituzione, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di poli formativi localizzati sul territorio nazionale, la relazione tecnica non ne quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento, e non dà conto di eventuali risorse disponibili nel bilancio della Scuola. Si segnala che la norma in esame, benché corredata di una clausola di invarianza degli oneri, di cui al capoverso "2-bis.", sembra comportare una copertura a bilancio, non coerente con le regole di contabilità. In relazione al comma 3, atteso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali, nei limiti delle vacanze di organico, mentre le assunzioni previste dalle disposizioni in esame prevedono l'incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre valutare la riformulazione della disposizione di copertura in termini di riduzione legislativa di spesa.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede la riduzione da 18 a 12 mesi del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari, appare necessario, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità, che il Governo fornisca un quadro decennale degli effetti finanziari derivanti dall'anticipazione di sei mesi delle assunzioni e degli effetti successivi sulla dinamica della carriera e degli incrementi retributivi, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non ne mostra al riguardo alcuno. Osserva inoltre che, pur essendovi stanziamenti già previsti, questi dovrebbero essere calibrati, allo stato, in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione e non a oneri rapportati ad assunzioni anticipate di 6 mesi.

Per quanto concerne l'articolo 15, nella parte in cui dispone l'ampliamento della dotazione organica dell'ANPAL per complessive 43 unità di cui 3 di livello dirigenziale, con copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, occorre acquisire dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli sulla loro stabilità, atteso l'evidente carattere permanente e inderogabile dell'onere stesso. Al riguardo, inoltre, considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, non consente come fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri l'utilizzo di entrate già previste a legislazione vigente, la copertura in questione non appare in linea con la legge di contabilità.

In merito all'articolo 17, che dispone incrementi delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia, posto che la lettera *b*) del comma 6 pone la copertura degli oneri parzialmente a carico del fondo assunzionale di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il Governo dovrebbe assicurare che vi siano risorse disponibili sufficienti per effettuare la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo suddetto, anche in relazione ai fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali.

Con riferimento all'articolo 20, recante interventi per il contrasto del fenomeno infortunistico, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in tema di utilizzo di economie degli investimenti del PNRR, il

Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione.

In relazione all'articolo 23, il Governo dovrebbe assicurare che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali, siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 prevede la costituzione di una nuova società, a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., per lo sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi *software* e di servizi informatici.

L'INPS, l'INAIL e l'ISTAT provvederanno alla sottoscrizione del capitale sociale per complessivi 45 milioni di euro e al trasferimento di beni immobili e strumentali alla costituenda società. Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare la sussistenza, nei bilanci dei citati enti, di risorse in conto capitale disponibili e utilizzabili per la sottoscrizione del capitale sociale della 3-I S.p.A., nonché la sostenibilità per i tre Istituti del conferimento di beni immobili e strumentali alla stessa; andrebbero altresì esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti ed informazioni in relazione al volume d'affari della società 3-I, ipotizzato nella relazione tecnica in 900 milioni di euro, nonché in ordine al fabbisogno stimabile di risorse umane e al trattamento economico del personale della costituenda società.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Al riguardo, il Governo dovrebbe integrare la relazione tecnica fornendo dati e informazioni ulteriori al fine di valutare se da tale transizione deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche al fine di escludere il rischio di una dequalificazione della spesa. Con riferimento alla deroga ai limiti di spesa, disposta dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe altresì dimostrare la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per far fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Con riguardo all'articolo 30, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modifiche della normativa vigente sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si chiede conferma in merito alla piena neutralità, a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca) come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Si rileva, quindi, che l'istituzione del fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio configurerebbe, pertanto, la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 31, si chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura derivante dall'aumento della dotazione organica dirigenziale di un posto di dirigente generale e di due posizioni di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio, con esclusivo riguardo allo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, sia pure solo "in sede di prima applicazione", si chiede un chiarimento circa i

limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente, nonché la conferma del fatto che la riconosciuta possibilità di deroga possa trovare attuazione nei limiti dei posti in organico vacanti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi di un contingente di cinque esperti, andrebbe confermato che tale facoltà rientri nel limite di spesa di 350.000 euro, considerato che, per ognuno, il tetto di spesa previsto è di 90.000 euro.

Per quanto concerne l'articolo 33, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 34, comma 2, si chiedono ulteriori elementi utili a suffragare l'invarianza finanziaria relativa agli ulteriori compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, rispetto alla legislazione vigente, come asserito nella relazione tecnica. Con riguardo all'articolo 38, si fa presente che esso prevede una rimodulazione delle risorse tra i sub investimenti della linea progettuale MIC3 del PNRR.

Considerato che le risorse verrebbero dirottate dal sub investimento 4.2.2 al 4.2.1, si chiede conferma che ciò possa avvenire senza pregiudicare le domande già presentate in merito al sub investimento 4.2.2, in quanto ciò potrebbe determinare diritti soggettivi la cui violazione comporterebbe l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 40, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

In merito all'articolo 41, per i profili di quantificazione degli oneri da parte della relazione tecnica relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, capoverso comma 37-*bis*, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che potrebbe non risultare prudentiale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero, comunque, forniti ulteriori elementi per la verifica della stima delle spese quantificate.

Con specifico riguardo alla previsione per cui il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che dell'ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza di oneri per l'amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 43, nel presupposto che i relativi oneri non sono stati quantificati come limiti massimi di spesa, bensì come previsioni di spesa, si richiedono elementi informativi utili a valutare la congruità delle somme stanziare per i risarcimenti ai familiari delle vittime.

Con riferimento all'articolo 44, relativamente ai periodi di tirocinio previsti dal capoverso "Articolo 2-*bis*", comma 4, considerato il loro carattere gratuito, si chiedono chiarimenti su eventuali ulteriori oneri derivanti da spese amministrative, incluse quelle di natura assicurativa.

In relazione alla partecipazione del personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova

finale del percorso abilitante di cui al comma 5 del capoverso "Articolo 2-*bis*", è previsto che la suddetta partecipazione avvenga senza oneri di sostituzione di personale. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare tale prescrizione.

Con riferimento alle spese per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione, di cui al capoverso "Articolo 16-*bis*", evidenzia che le spese di viaggio dei componenti del Comitato scientifico internazionale da rimborsare potrebbero essere afferenti a viaggi internazionali, con la possibilità che la previsione della relazione tecnica non sia congrua.

Sempre in relazione a tali spese di funzionamento, andrebbe chiarito se siano state già quantificate le spese per il mobilio e gli strumenti informatici.

Considerato poi che la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'Invalsi e dell'Indire, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 4 del capoverso "Articolo 16-*ter*", si prevede che, per incentivare l'accesso ai percorsi formativi, venga erogato un elemento retributivo *una tantum*. Visto che la relazione tecnica stima un incremento della partecipazione ai percorsi formativi del 10 per cento, costante per tutto il decennio 2023/2033, si chiede conferma della correttezza della stima, considerato anche che per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo tale partecipazione sarà obbligatoria.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala l'opportunità di un'integrazione della relazione tecnica, ove ci si limita ad affermare che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura "forfettaria", potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di un nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto, si osserva poi che la relazione tecnica contabilizza riduzioni di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032, mentre la norma in esame contempla riduzioni solo fino all'anno scolastico 2030/2031. Andrebbero, quindi, chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.

Andrebbe poi confermata la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che, per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le relazioni tecniche debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione della "inderogabilità" del servizio scolastico e delle conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico cosiddetto "aperto").

Per quanto riguarda l'articolo 46, occorre avere conferma che dalle nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dal funzionamento della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell'istruzione, per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si chiede conferma dell'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024. Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022, a fronte degli interventi eventualmente già programmati

su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno. Peraltro, si segnala che tali risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti, mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi di parte corrente. Sul punto, si chiede quindi un chiarimento.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 306 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi posti dal relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333-A) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucato e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messo ai voti e approvato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, richiama i quesiti posti sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato alla sostituzione del periodo aggiunto all'articolo 57, comma 1, del testo unico sulle imposte di registro con il seguente: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il termine previsto nella riformulazione appare piuttosto corto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti sulla nozione di soccombenza reciproca, risponde la sottosegretaria SARTORE.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno svolgere un breve approfondimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 maggio, rappresentando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 indicate dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, a seguito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti richiamati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di approvare, sugli emendamenti 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) richiama i rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di elaborare, anche alla luce della nota appena consegnata, un parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 11.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta in esame occorre richiedere la relazione tecnica.

Dopo un breve scambio di vedute sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori Roberta

[FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [CALANDRINI](#) (FdI) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
561^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, che occorre chiedere rassicurazioni sulla piena sostenibilità, da parte degli uffici, dei relativi adempimenti, con le sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la partecipazione ai corsi di preparazione al concorso per magistrato della Scuola superiore della magistratura, chiede chiarimenti sulle modalità con cui verrà garantita la copertura degli oneri, tenendo conto delle condizioni reddituali dei nuclei familiari.

Per quanto riguarda l'articolo 10, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive, e l'articolo 12, per il passaggio di funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante e viceversa, chiede chiarimenti circa la stima degli oneri correlati ai nuovi adempimenti per la Scuola superiore della magistratura, nonché elementi istruttori sulla possibilità che la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse possa assicurare il sostenimento dei nuovi fabbisogni di funzionamento della Scuola.

Per quanto concerne l'articolo 17, rileva che l'ultimo periodo del comma 1 dispone che il periodo trascorso in aspettativa dai magistrati, per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia

nazionale che regionale o locale, è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Al riguardo, chiede informazioni volte a chiarire se tale periodo sia computato ai fini della progressione economica di anzianità e se tale previsione innovi rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 19 e 20 in materia di ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi, di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo e del fatto che le norme in esame dispongono che da tali ricollocamenti non devono derivare posizioni soprannumerarie, appare opportuna l'acquisizione di elementi più specifici volti ad escludere che le incompatibilità in sede di ricollocamento in ruolo e fino alla cessazione dall'impiego non siano suscettibili di tradursi in effetti finanziari negativi, anche derivanti da problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dai quali potrebbero derivare fabbisogni aggiuntivi di organico.

L'articolo 21 prevede l'aumento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per un onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 874.550 alla cui copertura si provvede con i risparmi derivanti dall'articolo 37, che introduce il massimale retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.688.468.

Osserva, al riguardo, che sono stati utilizzati i rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, mentre sono ormai disponibili anche quelli fino al 2020; inoltre, viene considerato il limite retributivo di 240.000 euro, senza però valutare gli effetti dei probabili aumenti che interverranno su tale limite, alla luce della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto un suo adeguamento in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.

Pertanto, andrebbe fornito anche un prospetto dell'evoluzione degli oneri negli anni, tenendo conto della possibile variazione del parametro del limite retributivo che andrà ad erodere i risparmi quantificati e utilizzati a copertura.

Infine, andrebbe dimostrata la sostenibilità, a valere delle sole risorse già stanziata a bilancio, degli oneri ulteriori correlati all'aggiunta di nuovi membri del CSM, con riguardo non solo alle necessarie dotazioni di ufficio, ma anche all'eventuale previsione di personale di segreteria.

L'articolo 25 interviene sulla composizione della segreteria del CSM, prevedendo, fra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare alla segreteria un numero non superiore a 18 componenti esterni.

Al riguardo, appare opportuno, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di applicazione dell'articolo in esame ad invarianza di risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la riprogrammazione delle spese correnti per far fronte ad oneri di personale di natura obbligatoria potrebbe determinare, nell'allocatione delle risorse in bilancio, un irrigidimento della spesa corrente.

L'articolo 26 amplia la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo.

Anche con riferimento a tale disposizione, richiede dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, per cui occorrerebbe garantire la disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. In tal senso, andrebbero evidenziate le altre spese di funzionamento che sarà possibile ridurre a regime.

L'articolo 27 prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a 12 componenti esterni.

In relazione a tale articolo, possono svolgersi analoghe considerazioni a quelle già formulate in merito agli articoli 25 e 26.

Per quanto riguarda l'articolo 40, recante la delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare, osserva che l'incremento dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, tratti da magistrati già in servizio, potrebbe riverberarsi nella funzionalità delle procure e determinare

successivamente l'esigenza di ampliamento dell'organico.

Inoltre, andrebbero comunque valutate le maggiori spese, in termini di rimborsi spese e indennità, che potrebbero essere corrisposte ai due nuovi componenti, in aggiunta al trattamento stipendiale, qualora questo sia inferiore al limite omnicomprendivo citato nella relazione tecnica. A tale proposito, ricorda che, quando furono ridotti i membri del CSM militare, si stimarono alcuni risparmi proprio per le minori indennità di seduta, pari a circa 100.000 euro per la riduzione di tre membri.

Risulta pertanto necessario, ai fini della disamina dei suddetti profili, acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 308 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria, ricordando peraltro di aver consegnato nella seduta di ieri anche la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In particolare, andrebbe verificata la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché delle lettere *b*) e *c*), che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza. Altresì, andrebbe chiarita la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'adozione delle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame.

La rappresentante del GOVERNO ricorda di aver consegnato nella seduta di ieri la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo nell'odierna seduta antimeridiana, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, viene rappresentato che tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della difesa già sviluppa corrispondenti percorsi formativi su tale tematica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), segnala, per quanto di competenza, a rettifica della precedente valutazione, che non vi sono osservazioni da formulare. Rappresenta poi la necessità di esaminare le proposte emendative 7.5, 7.14 e 23.14, sulle quali è emersa, presso la Commissione di merito, l'intenzione di procedere alla votazione.

In particolare, ricorda che si richiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria della proposta 7.5 interamente sostitutiva dell'articolo 7.

Altresì, occorre acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.14 che estende la possibilità di proroga, al massimo del cinquanta per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e su ferrovia.

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 23.14, finalizzata ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2) e una valutazione contraria sulle altre proposte emendative richiamate dal relatore.

Il RELATORE propone poi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e agli articoli da 19 a 27, la cui valutazione sui profili finanziari sia rimasta in sospeso e che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Peraltro, ricorda che - in base agli accordi tra i Gruppi parlamentari - le tematiche sottese ai predetti articoli saranno compiutamente approfondite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e

11, nonché da 19 a 27, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.20, 21.0.4, 23.14, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.3, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.22, 27.0.23 e 27.0.26.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2), mentre l'esame resta sospeso sulle proposte 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13 e 11.0.14."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, rammenta la condizione sul testo richiesta dal Governo ai fini della valutazione non ostativa sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO specifica come il termine dei sessanta giorni indicato nella condizione proposta sul testo sia dovuto anche alla necessità di conformarsi a prescrizioni tipiche del processo tributario.

In merito agli emendamenti, formula un avviso non ostativo sulla proposta 1.1 e un avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 1 delle parole da: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria" fino a: "soccombente" con le seguenti: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio 2022, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

